

**N. R.G. 13209/2023**

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.**

nella causa civile di **I grado** iscritta al n. r.g. **13209/2023** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI DANIELA

RICORRENTE

contro

**QUESTURA DI FIRENZE** (C.F. 80027150483), **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE

RESISTENTI

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a presentare la domanda di conversione, in permesso di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 32 c.3 d.lgs. 25/08, diritto negato con il provvedimento prot. 572/23 del 18.10.2023, notificato in pari data, con cui la Questura di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno di protezione speciale ex art 32 c. 3 d.lgs. 25/08 in permesso per motivi di lavoro subordinato ( allegato da parte ricorrente sub doc. 01).

Nel caso in esame si tratta del permesso di soggiorno per protezione speciale, concesso nell'ambito della procedura di protezione internazionale ex art 32 c. 3 d.lgs. 25/08, rilasciato prima delle modifiche intervenute in materia (legge 50/23).

L'oggetto del procedimento non è dunque la sussistenza dei presupposti concreti della conversione ma l'accertamento della idoneità (del permesso di soggiorno per protezione speciale, concesso nell'ambito della procedura di protezione internazionale ex art 32 c. 3 d.lgs. 25/08, rilasciato prima delle modifiche intervenute in materia (legge 50/23) ad esser convertito in permesso per motivi di lavoro subordinato.

Come scrive il Tribunale di Bologna nell'ordinanza del 17.11.2023 ( nel proc rg. 13176/23) "Se ogni questione relativa alla trattazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, attesa la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva lesa, è dunque, pacificamente, nella giurisdizione del giudice amministrativo, il provvedimento di irricevibilità fondato esclusivamente sulla ritenuta non convertibilità del permesso per protezione speciale interferisce invece, secondo le allegazioni di entrambe le parti, con l'esercizio del diritto soggettivo alla protezione speciale". Per tali ragioni il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la giurisdizione del Tribunale ordinario in quanto nel caso in esame si controverterebbe del diritto soggettivo a presentare la domanda di conversione e veder esaminata la stessa nel merito. Si tratterebbe dunque di un accertamento che verte sulle qualità giuridiche del permesso per protezione speciale e non sui presupposti di fatto per il riconoscimento della conversione.

Ad avviso dell'odierno giudicante pur dovendosi riconoscere la validità del ragionamento adottato dal Tribunale di Bologna la soluzione dal punto di vista sistematico più adeguata alla tutela effettiva del diritto controverso implica invece il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo.

E' pacifico che il ricorrente sia titolare di permesso per protezione speciale dal 07 marzo 2023 con scadenza il 07.03.2025 4 (sub. doc. 3) e pertanto rientra nella disciplina transitoria di cui all'art. 7, co. 3 D.L. 20/2023-legge n. 50/2023.

Non può esser negato dunque, in fatto ed in diritto, che il permesso di cui è titolare il ricorrente sia idoneo, in presenza dei presupposti di fatto previsti dalla legge e che l'amministrazione dovrà accertare o meno sussistere, ad esser convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Anche il pericolo di pregiudizio sussiste perché se è vero che egli ha la titolarità del permesso per protezione speciale fino al giugno 2024, come scrive la parte ricorrente, "in difetto di sua pronta conversione (di cui peraltro ha i requisiti sostanziali) vede compromessi svariati diritti sociali" che allo stato sembra verosimile che possa veder tutelati dal permesso alla luce della protratta esperienza lavorativa in corso.

A favore della giurisdizione del giudice amministrativo milita però il principio di concentrazione delle sedi di tutela, più volte posto a base delle decisioni in materia di riparto dove il discrimine è labile, principio di concentrazione che trova nell'art. 24 e 111 Cost un suo fondamento costituzionale. Di recente, peraltro, questo Tribunale ha evocato il principio della concentrazione delle tutele anche per riconoscere al Giudice ordinario il dovere di disapplicazione del DM cd paesi sicuri nel proc 11464-1/2023, in sede di sospensiva ex art. 35 bis Dlgs 25/2008.

In effetti tutti i Tribunali amministrativi davanti ai quali gli illegittimi provvedimenti di irricevibilità sono stati impugnati hanno accolto i ricorsi nel merito ed ancor prima hanno provveduto alla sospensione dell'efficacia del provvedimento di cd irricevibilità, melius, inammissibilità.

Si leggano in particolare le sospensiva del Tar Toscana (Rg Caut 71/2024 , Reg Ric 1519/23 del 31.1.2024 ) del Tar Campania ( Rg Caut 125/2024 , Reg Ric 20/24 del 31.1.2024) che appaiono esaurire la necessità di tutela del richiedente che con un unico ricorso davanti al Tar potrà ottenere la tutela piena del diritto a veder esaminata (e decisa nel merito) la legittimità del diniego della domanda di conversione.

La tutela offerta dal Giudice amministrativo è piena e non lascia spazio alla giurisdizione del giudice ordinario neppure sul solo profilo sopra indicato ed ontologicamente connesso al contenuto al diritto riconosciuto dal permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ad esempio l'ordinanza di sospensiva emessa dal Tar Toscana prevede la sospensione del provvedimento di inammissibilità *“anche al fine della permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e dello svolgimento da parte sua di attività lavorativa”* .

A fronte della piena efficacia della tutela apprestata dal Giudice amministrativo viene anche meno il requisito della residualità dello strumento fornito al Giudice ordinario nella materia che, con riferimento al merito della legittimità del provvedimento di diniego del permesso, è riservata al Giudice amministrativo.

Ad avviso del Giudice non vi è spazio per la giurisdizione del giudice ordinario ma si giustifica la compensazione delle spese visti i contrasti giurisprudenziali e la collocazione al confine tra le sfere di attribuzione giurisdizionale del diritto controverso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

- Dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo;
- Dichiarare compensate le spese del giudizio.

Firenze, 5 febbraio 2024

Il Giudice

dott. Luca Minniti